



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ATTO N. 6 DEL 16/01/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE ZONE A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO ABITATO DI MENTANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di Gennaio alle ore 09:40 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

convocata nelle forma di legge con l'intervento:

BENEDETTI MARCO	Sindaco	Presente
ALESIANI MATTEO	Assessore	Presente
BRAVI BARBARA	Assessore	Presente
ANGELINI LUCA	Assessore	Presente
ANGELINI DANIELE	Assessore	Presente
PANDOLFI SERENA	Assessore	Presente

Presenti: 6

Assenti: 0

Presiede il Dr. Marco Benedetti , nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Antonella Vozzolo.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.cittadimentana.it/home/> .
L'accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Mentana intende perseguire obiettivi di tutela della sicurezza stradale, protezione dell'ambiente e miglioramento della qualità della vita nel centro abitato;
- Il traffico pesante lungo l'asse viario di via G. Amendola – via III novembre, direzione Fonte Nuova, ha comportato problematiche legate al degrado della pavimentazione stradale, all'inquinamento atmosferico e acustico, nonché difficoltà per la circolazione dei veicoli e la sicurezza dei pedoni;
- Il **Codice della Strada** (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) all'art. 7 consente ai Comuni di adottare provvedimenti per regolamentare la circolazione stradale nei centri abitati, inclusa l'istituzione di Zone a Traffico Limitato;

PRESO ATTO:

- del vigente Piano Urbano del Traffico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 03/02/2004;
- della nota Prot. Gen. 1658 del 14/01/2025 prodotta dal Direttore dei Lavori di rifacimento della pavimentazione di via III novembre;

RILEVATO che il centro abitato di Mentana è giornalmente attraversato lungo la direttrice S.P. 22/a – Via G. Amendola – via III novembre – via Nomentana, da una gran quantità di veicoli aventi direzione Fonte Nuova – Roma e che molti di questi sono veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, il cui transito impatta negativamente sulla normale vivibilità urbana;

VISTI:

1. L'art. 7 del Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
2. il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133 bis della legge 15 maggio 1997, n. 127;
3. Le "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico a limitato" adottate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Direzione per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, prot. 5050 del 28/06/2019;

CONSIDERATO CHE:

- L'istituzione di una ZTL per i mezzi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e per gli autobus rappresenta una misura necessaria per:
 - Ridurre il degrado infrastrutturale delle strade comunali;
 - Mitigare l'inquinamento atmosferico e acustico;
 - Garantire maggiore sicurezza per i pedoni e i ciclisti;
- È necessario adottare una regolamentazione che consenta deroghe per particolari categorie di veicoli, quali quelli adibiti a servizi pubblici essenziali (ad esempio mezzi di soccorso, di raccolta rifiuti e trasporto pubblico);

RITENUTO OPPORTUNO:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.cittadimentana.it/home/>.
L'accesso agli atti viene garantito a norma di Legge."

- Istituire le seguenti Zone a Traffico Limitato (ZTL):
 - **AREA 1**, ricomprensente le seguenti strade: Via G. Amendola, Via Monte Pizzuto, Via Villalba, Via delle Vigne Nuove, via Aleardo Aleardi, via Immanuel Kant, via Emilio Praga, via Edmondo De Amicis, Via Monterotondo, via San Giorgio, Via Daniele Manin, Via Reatina (nel tratto compreso tra via G. Spontini e via G. Amendola), Via San Lorenzo, via Alfredo Casella, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, via Etruria, via Antonio Moscatelli, via Roma (nel tratto compreso tra via della Rocca e via Antonio Moscatelli), Largo Lolli, vietando l'accesso e la circolazione ai mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M3, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati;
 - **AREA 2**, ricomprensente le seguenti strade: via III novembre, via della Fontana, Piazza Giuseppe Garibaldi, via Milazzo, vietando l'accesso e la circolazione ai mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M2, M3, N1, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati;
- Prevedere che tali Zone a Traffico Limitato debbano avere carattere permanente e che dunque debbano avere durata tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
- Prevedere l'installazione di segnaletica adeguata e, ove necessario, varchi elettronici per il controllo degli accessi;

DATO ATTO che quanto sopra è riportato negli elaborati grafici allegati alla presente;

INDIVIDUATI gli accessi alle Zone a traffico limitato, che risultano essere i seguenti:

- **ZTL – AREA 1:**
 - Varco n. 1: S.P. 22/a, altezza intersezione Via Caduti di Nassiriya;
 - Varco n. 2: Via Reatina, altezza Via G. Spontini;
 - Varco n. 3: Via Moscatelli, altezza intersezione via Sant'Antonio;
 - Varco n. 4: Via Via Moscatelli, altezza intersezione con via Antonio Raffaelli;
 - Varco n. 6: Via Roma, altezza intersezione via della Rocca;
 - Varco n. 7 Via Monte Pizzuto, altezza intersezione via Vallelunga;
- **ZTL – AREA 2:**
 - Varco n. 5: via III novembre, altezza intersezione Largo Lolli;
 - Varco n. 8: via Milazzo, altezza intersezione via Fontapresso;

RITENUTO inoltre, per quanto attiene alla disciplina del rilascio delle autorizzazioni all'accesso e alla circolazione all'interno delle Zone a Traffico Limitato, di consentire l'accesso così come di seguito descritto:

- **ZTL – AREA 1** esclusivamente ai seguenti veicoli autorizzati:
 - Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M3, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992, destinati al carico e scarico merci o all'esecuzione di lavori all'interno della Zona a Traffico Limitato - AREA 1, previo rilascio di apposita autorizzazione;

- Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M3, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 autorizzati all'accesso e al transito all'interno della ZTL – AREA 2;
- ZTL – AREA 2 esclusivamente ai seguenti veicoli autorizzati:
 - Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M2, M3, N1, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 destinati al carico e scarico merci o all'esecuzione di lavori all'interno della Zona a Traffico Limitato - AREA 2, previo rilascio di apposita autorizzazione;
- Consentire comunque l'accesso, senza necessità di rilascio di autorizzazione, ai veicoli:
 - Di soccorso e di emergenza;
 - che svolgono il servizio pubblico di trasporto di persone;
- di disporre che comunque l'accesso dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M3, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 opportunamente autorizzati alla circolazione all'interno della ZTL – AREA 1 debba avvenire esclusivamente dai seguenti varchi:
 - Varco n. 2: Via Reatina, altezza Via G. Spontini;
 - Varco n. 3: Via Moscatelli, altezza intersezione via Sant'Antonio;
 - Varco n. 4: Via Via Moscatelli, altezza intersezione con via Antonio Raffaelli;

PRESO ATTO, che in merito a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 9 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), la Giunta Comunale con proprio atto provvede a delimitare ed istituire aree pedonali e zone a traffico delimitato;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad interim del Settore Polizia Locale (art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

DATO ATTO che non è richiesto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000 in quanto il presente atto non comporta in questa fase oneri sul bilancio comunale;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1. **Di istituire**, una Zona a Traffico Limitato (ZTL) denominata AREA 1, ricomprensente le seguenti strade: Via G. Amendola, Via Monte Pizzuto, Via Villalba, Via delle Vigne Nuove, via Aleardo Aleardi, via Immanuel Kant, via Emilio Praga, via Edmondo De Amicis, Via Monterotondo, via San Giorgio, Via Daniele Manin, Via Reatina (nel tratto compreso tra via G. Spontini e via G. Amendola), Via San Lorenzo, via Alfredo Casella, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, via Etruria, via Antonio Moscatelli, via Roma (nel tratto compreso tra via della Rocca e via Antonio Moscatelli), Largo Lolli;
- con divieto di accesso e transito esclusivamente ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M3, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati;

2. **Di istituire**, una Zona a Traffico Limitato (ZTL) denominata AREA 2, ricomprendente le seguenti strade: via III novembre, via della Fontana, Piazza Giuseppe Garibaldi, via Milazzo;
 - con divieto di accesso e transito esclusivamente ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M2, M3, N1, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati;
3. **Di dare atto** che quanto sopra è riportato negli elaborati grafici allegati al presente atto;
4. **Di stabilire** che la durata delle Zone a Traffico Limitato sia tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
5. **Di stabilire** che l'accesso e la circolazione all'interno della ZTL – AREA 1, sia consentito esclusivamente ai seguenti Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M3, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 debitamente autorizzati:
 - Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M3, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 destinati al carico e scarico merci o all'esecuzione di lavori all'interno della Zona a Traffico Limitato - AREA 1, previo rilascio di apposita autorizzazione;
 - Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M3, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 autorizzati all'accesso e al transito all'interno della ZTL – AREA 2;
6. **Di stabilire** che l'accesso alla ZTL – AREA 2, sia consentito esclusivamente ai seguenti Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M2, M3, N1, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 autorizzati:
 - Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M2, M3, N1, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 destinati al carico e scarico merci o all'esecuzione di lavori all'interno della Zona a Traffico Limitato - AREA 2, previo rilascio di apposita autorizzazione;
7. **Di consentire** comunque l'accesso, senza necessità di rilascio di autorizzazione, ai Veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M2, M3, N1, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992:
 - Di soccorso e di emergenza;
 - che svolgono il servizio pubblico di trasporto di persone;
8. **Di disporre** che comunque l'accesso dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ovvero quelli classificati di categoria M3, N2, N3 all'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 opportunamente autorizzati alla circolazione all'interno della ZTL – AREA 1 debba avvenire esclusivamente dai seguenti varchi:
 - Varco n. 2: Via Reatina, altezza Via G. Spontini;
 - Varco n. 3: Via Moscatelli, altezza intersezione via Sant'Antonio;
 - Varco n. 4: Via Via Moscatelli, altezza intersezione con via Antonio Raffaelli;

9. **Di prevedere** l'installazione della segnaletica stradale conforme al Codice della Strada e, ove necessario, di dispositivi elettronici di controllo (varchi elettronici), per monitorare il rispetto della ZTL;
10. **Di demandare** al Dirigente dell'Area Polizia Locale – Responsabile del Servizio Polizia Locale l'adozione delle ordinanze necessarie alla regolamentazione del traffico nelle Zone Traffico Limitato e la predisposizione di tutti gli atti tecnici e amministrativi correlati;
11. **Di informare** la cittadinanza attraverso la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e con altri strumenti di comunicazione;

Successivamente, stante l'urgenza

LA GIUNTA COMUNALE

con votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione n. 6 del 16/01/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dr. Marco Benedetti

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Vozzolo